

# COMMISSIONE MINISTERIALE PER IL PROCESSO PENALE

## Relazione conclusiva

1. La Commissione, costituita con decreto del 10 giugno 2013 presso l'Ufficio Legislativo, *"per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale"*, presieduta da Giovanni Canzio, Presidente della Corte di Appello di Milano (vice presidente Prof. Giorgio Spangher, Università di Roma "La Sapienza"), ha immediatamente avviato i suoi lavori stabilendo, all'atto dell'insediamento, i metodi, gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa affidati.
2. Sulla scorta delle puntuali indicazioni contenute nel decreto ministeriale di costituzione, la Commissione ha deliberato nella prima seduta plenaria:
  - a) di procedere alla ricognizione e alla individuazione dei settori del processo penale che presentano le più forti criticità nelle prassi applicative e necessitano dei più urgenti e mirati interventi legislativi;
  - b) di dividersi in quattro Sottocommissioni (Indagini preliminari - referente Dott. Ferrara -, Riti speciali - referente Dott. Bricchetti -, Misure cautelari - referente Prof. Illuminati -, Impugnazioni - referente Dott. Canzio -) e di affidare a ciascuna di esse il compito di elaborare le conseguenti proposte di modifiche normative;
  - c) di optare per un largo utilizzo degli strumenti telematici (mail di gruppo) nella fase preparatoria dei testi delle proposte, sia all'interno delle singole Sottocommissioni che tra i componenti dell'intera Commissione;
  - d) di votare, in ordine a ciascuna proposta, le determinazioni definitive all'esito della discussione

conclusiva in seduta plenaria (una al mese: luglio, settembre, ottobre, novembre), così da consentire, dopo un ampio e approfondito dibattito preliminare, un alto livello di condivisione finale delle soluzioni proposte.

3. La Commissione ha presentato al Ministro della Giustizia il 22 luglio 2013 una serie di proposte urgenti, riguardanti le distinte aree delle 'Misure cautelari', dei 'Procedimenti alternativi', delle "Impugnazioni" e il 28 novembre 2013 quelle riguardanti le 'Indagini preliminari' e la 'Definizione del processo per la particolare tenuità del fatto'.

### 3.1 Misure cautelari

Le proposte di modifica, mirate al ridimensionamento dell'area della restrizione della libertà personale, con speciale riguardo alla custodia cautelare in carcere, investono:

- il potere di differire il colloquio coi difensori;
- i criteri di valutazione delle esigenze cautelari;
- gli automatismi applicativi, il principio di proporzionalità e il principio di adeguatezza;
- la presunzione legale di adeguatezza/inadeguatezza della custodia in carcere;
- l'ampliamento dell'area applicativa delle misure interdittive, anche combinata con l'impiego di misure coercitive non carcerarie;
- la ridefinizione dei termini del giudizio di riesame e dei poteri decisorii di quel giudice, insieme col rafforzamento indiretto dell'obbligo motivazionale del provvedimento cautelare per gli aspetti più significativi.

### 3.2 Procedimenti alternativi

Le proposte di modifica, dirette al potenziamento e all'incentivazione dei riti speciali, hanno ad oggetto:

- per il giudizio abbreviato, l'esclusione della parte civile, l'esplicita introduzione delle c.d. richieste subordinate, il regime di deducibilità delle nullità e la rimodulazione della diminuzione;
- per l'applicazione della prova su richiesta delle parti, l'aumento del limite di pena massima patteggiabile e l'ampliamento dell'oggetto del negozio processuale;
- per il procedimento per decreto, la riduzione del valore giornaliero della pena detentiva e la sua sostituibilità con la sanzione del lavoro di pubblica utilità.

### 3.3 Impugnazioni

Le proposte di modifica, nell'ottica di razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie, investono:

- l'appellabilità (non la ricorribilità per cassazione) del provvedimento di archiviazione e delle sentenze di non luogo a procedere;
- la limitazione dei casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento;
- la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l'onere di specificità dei motivi dell'impugnazione;
- la disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione in casi determinati;
- il ripristino del concordato sulla pena in appello;
- la rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello, in caso di gravame del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado, in adesione alle indicazioni della Corte edu;
- l'esclusione del ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato;
- il rafforzamento della sanzione pecuniaria in caso d'inammissibilità del ricorso per cassazione;

- la delimitazione del perimetro del ricorso per cassazione al solo vizio di violazione di legge in caso di 'doppia conferma' assolutoria o di non luogo a procedere;
- il raccordo fra Sezioni semplici e Sezioni unite della Corte di cassazione, per rafforzarne la stabilità nomofilattica;
- l'allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio;
- la semplificazione del procedimento correttivo dell'errore materiale.

#### 3.4 Indagini preliminari

Le proposte di modifica dirette a contrastare talune prassi devianti riguardano:

- l'accelerazione e la stabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili del pubblico ministero;
- la delimitazione certa dei tempi investigativi massimi, mediante l'attribuzione al giudice del potere di retrodatare l'iscrizione, con la conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine previsto (anche per il reato commesso da persone ignote).

#### 3.5 Definizione del processo nei casi di particolare tenuità del fatto

La proposta di riforma mira a introdurre, come nei sottosistemi minorile e di pace, uno strumento di deflazione procedimentale legato alla scarsa offensività del fatto, pure nel rispetto dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale, mediante:

- la configurazione tassativa dei presupposti (modalità e occasionalità della condotta, esiguità delle conseguenze dannose o pericolose);
- la tutela della posizione procedimentale della persona offesa;

- la configurazione dell'istituto come causa di improcedibilità, con la conseguente introduzione di un'autonoma ipotesi di sentenza di proscioglimento e di una nuova ipotesi di archiviazione.
4. Le indicate proposte di interventi urgenti nel processo penale, corredate ciascuna di articolato e relazione accompagnatoria, sono formulate in un'ottica di semplificazione e deflazione delle procedure, tenendo conto dei relativi disegni di legge all'esame del Parlamento, dei pregressi lavori di altre Commissioni ministeriali e dei più recenti contributi interpretativi offerti sui diversi temi dalla dottrina e dalla giurisprudenza.  
Esse sono inoltre ispirate al duplice fine di ripristinare condizioni di qualità ed efficacia del rito, nei settori in cui le disfunzioni si palesano più gravi, e soprattutto di ridimensionare l'area della coercizione dell'imputato.
  5. Larga parte degli interventi di riforma legislativa proposti, se realizzati su impulso dell'Ufficio Legislativo, potrebbero recare un immediato beneficio, anche in tempi brevi, ai settori nevralgici specificamente considerati e, indirettamente, riequilibrare il complessivo funzionamento della macchina processuale, nell'intento di coniugare garanzie, efficienza e ragionevole durata.
  6. La Commissione, a conclusione dei suoi lavori alla data del 30 novembre 2013, nel sottolineare il clima di proficua e leale collaborazione fra i componenti e la larghissima condivisione delle proposte di riforma elaborate, insieme, da Professori, Avvocati e Magistrati, resta a disposizione del Ministro della Giustizia e dell'Ufficio Legislativo per ogni ulteriore, necessario approfondimento in ordine ad altre aree e nodi problematici del processo penale, anche in sinergia con

la Commissione sui reati e sulle sanzioni presieduta dal  
Prof. Francesco Palazzo.

**Il Presidente**  
**Giovanni Canzio**

## Modifiche in materia d'indagini preliminari

### Articolato

#### Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili.

All'art. 360, comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*« La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata entro cinque giorni dalla riserva, a pena d'inammissibilità. La riserva divenuta inefficace non può essere nuovamente formulata ».*

#### Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari.

All'art. 407, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*« Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'art. 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere ».*

#### Art. 415 c.p.p. Reato commesso da persone ignote.

All'art. 415, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente inciso:

*« , indicando la data di decorrenza del termine di cui all'art. 405 comma 2 ».*

### Relazione di accompagnamento

*(a) La prima modifica, in tema di riserva di incidente probatorio, ha carattere acceleratorio. Nella vigente disposizione, la mancanza di un termine entro cui deve essere promosso l'incidente probatorio consente, di fatto, alla persona sottoposta alle indagini di impedire gli accertamenti del pubblico ministero. Si prevede, così, un ristretto, ma comunque congruo, termine entro cui la persona sottoposta alle indagini, che abbia fatto riserva, deve richiedere (a pena d'inammissibilità) l'incidente. La sua inosservanza non impedirà il compimento degli accertamenti del pubblico ministero e, in ogni caso, se divenuta inefficace non potrà essere riproposta.*

*(b) La seconda modifica attua le indicazioni provenienti dalla Commissione in ordine alla necessità di dare maggiore concretezza al fatto che le indagini preliminari devono avere un termine di durata prestabilito. Si tratta di delimitare il periodo entro il quale sia consentito al pubblico ministero effettuare le indagini e alla persona sottoposta alle indagini di aver certezza sui tempi investigativi massimi.*

*La problematica della ritardata iscrizione è stata ritenuta dalla Commissione una delle problematiche di maggiore delicatezza per le indiscutibili interrelazioni che essa ha con aspetti diversi dalla procedura, fra i quali si annovera quello afferente al controllo del potere spettante sul punto al pubblico ministero.*

*A fronte di una giurisprudenza che, pur rendendosi conto della delicatezza del tema - atteso che iscrivere con ritardo una notizia o la persona alla quale attribuire il reato significa dilatare arbitrariamente i tempi delle indagini- ha costantemente affermato che la ritardata iscrizione non dà luogo a sanzioni*

*processuali, potendo avere riverberi sul piano penale e disciplinare, la Commissione si è impegnata a dare maggiore concretezza al principio di durata certa delle indagini. In tal senso, si è stabilito che la inutilizzabilità degli atti delineata all'art. 407, comma 3 c.p.p. riguardasse unicamente gli atti compiuti oltre il termine previsto. In tale direzione si colloca la modifica della norma appena citata e disposta al fine di contrastare le prassi devianti che vedono il pubblico ministero auto-attribuirsi ampi poteri discrezionali in ordine ai tempi d'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito.*

*Lasciando inalterato il meccanismo stabilito all'art. 335 c.p.p., la Commissione ha inteso attribuire al giudice il potere di verificare la tempestività dell'iscrizione e, se occorre, di retrodatarla al momento nel quale doveva essere effettuata, con la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine che si pongano "a valle" rispetto al termine massimo computato dalla data (oggettiva e/o soggettiva) individuata dal giudice.*

*Inoltre, pur nella consapevolezza che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'inutilizzabilità degli atti per decorrenza dei termini di indagine è dichiarabile soltanto a richiesta di parte e non è rilevabile né deducibile per la prima volta in sede d'impugnazione, al fine di evitare eccessivi irrigidimenti si è, comunque, ritenuto di lasciare alla giurisprudenza la possibilità di orientarsi liberamente sul regime di rilevanza del vizio, non potendosi escludere che gli atti di indagine "tardivi" possano essere favorevoli alla posizione della persona sottoposta alle indagini.*

*(c) In analogia prospettiva si colloca la scelta d'intervenire sull'art. 415 c.p.p. Al fine di rendere effettiva la tutela soggettiva e oggettiva (obbligatorietà dell'azione penale) che il meccanismo riguardante il procedimento contro ignoti è chiamato, anche nell'ambito del sistema dei tempi di durata delle indagini, a svolgere, si sostituisce il semplice potere del giudice di ordinare al P.M. l'iscrizione soggettiva, con il potere di retrodatare il momento nel quale l'iscrizione nominativa doveva essere effettuata, con conseguente inutilizzabilità – anche in questo caso - degli atti compiuti fuori termine ai sensi dell'art. 405, comma 2 c.p.p.. In conclusione, la modifica intende operare unicamente un' esplicitazione di quanto già impone l'art. 415, comma 3 c.p.p..*





## MISURE CAUTELARI

Proposta della Sottocommissione  
14 luglio 2013

### (Articolo 104)

Al comma 3 dell'art. 104, dopo le parole "indagini preliminari" sono inserite le seguenti: "per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3-*bis* e 372 comma 1-*bis*".

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p>1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.</p> <p>2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.</p> <p>3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.</p> <p>4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.</p>	<p>1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.</p> <p>2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.</p> <p>3. Nel corso delle indagini preliminari <b>per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3-<i>bis</i> e 372 comma 1-<i>bis</i></b>, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.</p> <p>4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.</p>

*La modifica intende restringere il potere di differire il colloquio, che implica un'evidente limitazione del diritto di difesa, ai casi particolarmente gravi, individuati nei delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo.*

### **(Articolo 274)**

All'articolo 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* del comma 1 le parole “della persona sottoposta alle indagini o” sono soppresse;

alla lettera *b)* del comma 1 dopo le parole “sussiste concreto” sono inserite le seguenti “ed attuale”;

alla lettera *c)* del comma 1:

le parole “della persona sottoposta alle indagini o” sono soppresse;

dopo le parole “sussiste il concreto” sono inserite le seguenti: “ed attuale”;

le parole “non inferiore nel massimo” sono sostituite dalle seguenti: “superiore nel massimo”;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
--------------------------------	----------------------

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto ~~della persona sottoposta alle indagini o~~ dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto **ed attuale** pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità ~~della persona sottoposta alle indagini o~~ dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto **ed attuale** pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione **superiore** nel massimo a quattro anni.

	<b>1-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.</b>
--	--

*Con riferimento alle esigenze cautelari, è stato sostanzialmente recepito il testo della proposta di legge Ferranti ed altri presentata alla Camera il 2 agosto 2012. Oltre al riferimento all'attualità del pericolo – che potrebbe apparire pleonastico, anche perché logicamente incluso nella valutazione della “concretezza”, ma in realtà serve a precisare i requisiti della motivazione di cui all'art. 292 – con l'introduzione del comma 1-bis si vuole evitare che il giudizio di probabile colpevolezza risultante dai gravi indizi finisca con l'assorbire la valutazione delle esigenze cautelari, in relazione alla quale occorre invece che una motivazione specifica, che tenga conto anche, ma non soltanto, delle circostanze del fatto e della personalità dell'imputato.*

*La modifica alla lettera c), relativa al limite di pena previsto per il delitto di cui si teme la reiterazione è stata introdotta per armonizzarla con quella introdotta nell'art. 280 comma 2.*

*Con l'occasione viene corretta un'imprecisione tecnica, risalente alla modifica introdotta dall'art. 3 l. n. 332 del 1995 che aveva erroneamente aggiunto, solo alle lettere a) e c) dell'art. 274, il riferimento alla “persona sottoposta alle indagini”, riferimento che non compare negli altri articoli concernenti le misure cautelari, essendo del tutto superfluo in virtù dell'estensione alla persona sottoposte alle indagini delle disposizioni relative all'imputato ex art. 61. .*

## **(Articolo 275)**

All'articolo 275 sono apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1-bis e 2-ter sono soppressi;

il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che l’esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5”;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive e interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p>1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.</p> <p>1-<i>bis</i>. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).</p> <p>2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.</p> <p>2-<i>bis</i>. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p>	<p>1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.</p> <p><del>1-<i>bis</i>. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).</del></p> <p>2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.</p> <p>2-<i>bis</i>. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere <b>applicata una pena detentiva non carceraria</b> ovvero essere</p>

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di

**concessa la sospensione condizionale della pena, o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.**

~~2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.~~

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando **le altre misure coercitive e interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.** Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui **agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale** è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la

settanta anni.

*4-bis.* Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

*4-ter.* Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

*4-quater.* Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi

custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

*4-ter.* Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

*4-quater.* Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In tal caso il giudice



<p>dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-<i>bis</i> e 4-<i>ter</i>. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>4-<i>quinqüies</i>. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p>	<p>dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>4-<i>quinqüies</i>. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p>
--	---

*L'abrogazione dei commi 1-bis e 2-ter si inserisce nella scelta di eliminare quanto più possibile gli automatismi applicativi, riportando l'applicazione delle misure cautelari agli ordinari criteri, ed evitando soprattutto che la custodia cautelare si trasformi in esecuzione anticipata della sentenza di primo o secondo grado, in palese contrasto con l'art. 27 comma 2 Cost. L'abrogazione del comma 2-ter esclude anche la discutibile interpretazione secondo cui la misura sarebbe applicabile d'ufficio dal giudice d'appello, senza bisogno di una specifica richiesta del pubblico ministero.*

*Il comma 2-bis è stato modificato per rafforzare il principio di proporzionalità, soprattutto in relazione all'ampliamento delle alternative al carcere previsto nel progetto di legge delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie. Si è anche stabilito che la prognosi del giudice debba estendersi alla possibilità che l'esecuzione della pena sia sospesa ai sensi dell'art. 656 comma 5.*

*Il comma 3 recupera il principio di adeguatezza, includendo espressamente fra le misure applicabili in luogo della custodia cautelare in carcere le misure interdittive, e prevedendo anche l'applicazione cumulativa di più misure, oggi ingiustificatamente limitata al caso di scarcerazione per decorrenza dei termini. E' stata poi ricondotta ai termini in cui risultava legittimata dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo accertamento della insussistenza delle esigenze cautelari.*

**(Articolo 276)**



Il comma 1-ter dell'articolo 276 è soppresso.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p>1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.</p> <p>1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.</p>	<p>1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.</p> <p>1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p><del>1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.</del></p>

*Anche questa modifica va collegata alla scelta di eliminare quanto più possibile gli automatismi applicativi. Viene abrogata la norma che imponeva in ogni caso il ripristino della*

*custodia in carcere in caso di trasgressione agli arresti domiciliari (contenente tra l'altro un'evidente sgrammaticatura nel riferimento al "divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione"). Si restituisce così al giudice il potere di valutare caso per caso la gravità della violazione in rapporto alle esigenze cautelari.*

## **(Articolo 280)**

All'articolo 280 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 le parole "non inferiore nel massimo" sono sostituite dalle seguenti:  
"superiore nel massimo";

dopo il comma 2 viene inserito il seguente:

"2-*bis*. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";

al comma 3, le parole "La disposizione del comma 2 non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 2 e 2-*bis* non si applicano".

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
--------------------------------	----------------------

<p>1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.</p> <p>2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.</p>	<p>1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.</p> <p>2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione <b>superiore</b> nel massimo a quattro anni.</p> <p><b>2-bis. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.</b></p> <p>3. <b>Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano</b> nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.</p>
--	--

*Il comma 2 eleva il limite di pena al di sotto del quale la custodia in carcere non può essere applicata, simmetricamente alla modifica introdotta all'art. 274 comma 1 lettera c). Si segnala che in questo modo si attribuisce un senso al limite previsto, allo stato applicabile solo in casi assolutamente marginali, dal momento che non esistono pene edittali superiori nel massimo a tre anni che non siano almeno pari a quattro anni di reclusione.*

*Con riferimento ai delitti non particolarmente gravi (individuati in quelli per i quali è prevista una pena edittale inferiore ad otto anni di reclusione), ma per i quali la custodia in carcere non è espressamente vietata dal comma precedente, il comma 2-bis stabilisce che l'uso di misure non carcerarie, come ad esempio gli arresti domiciliari, sia la regola, salvo che sia dimostrata la presenza di esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza". Viene cioè posta una presunzione legale di inadeguatezza della custodia in carcere, superabile dalla prova contraria.*

*Con la modifica del comma 3, analogamente a quanto già previsto per l'applicabilità del limite dei quattro anni di cui al comma 2, si stabilisce che la presunzione venga meno quando sia stata la trasgressione alle altre misure da parte dell'imputato a dimostrare la loro insufficienza.*

## (Articolo 287)

Dopo il comma 1 dell'articolo 287 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.

1-*ter*. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.	1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni. <b>1-<i>bis</i>. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.</b> <b>1-<i>ter</i>. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico</b>

	<b>ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.</b>

*Attraverso questa proposta di modifica si prevede per l'applicazione delle misure interdittive un solo modus procedendi, e quindi sempre e comunque la necessità del previo interrogatorio dell'imputato, essendo apparso il "doppio binario" attualmente previsto privo di apprezzabile giustificazione.. La modifica va necessariamente letta in unione all'ampliamento dei termini di durata delle misure interdittive, che rende possibile un maggior impiego delle stesse, in un quadro complessivo tendente anche al rafforzamento delle garanzie difensive. Il contraddittorio può così realizzarsi prima della decisione, non trattandosi di provvedimenti urgenti da eseguire a sorpresa. L'interrogatorio è disciplinato sulla falsariga di quello previsto dall'art. 294, che di conseguenza non sarà più obbligatorio per le misure interdittive (come risulta dalla contestuale modifica a tale articolo). Affinché il contraddittorio sia ugualmente efficace è necessario consentire alla difesa l'accesso agli atti e assicurare che il giudice che deve decidere senta personalmente l'imputato (per quest'ultimo motivo non si è estesa a questa fattispecie la possibilità dell'interrogatorio per rogatoria di cui all'art. 294 comma 5). L'interrogatorio non è previsto dopo l'apertura del dibattimento perché, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, in dibattimento l'imputato ha la piena possibilità di esplicitare il diritto di difesa, anche avvalendosi della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee.*

### **(Articolo 289)**

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 289 è soppresso.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p>1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.</p> <p>2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.</p> <p>3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.</p>	<p>1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.</p> <p>2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. <del>Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli</del> <b>articoli 64 e 65.</b></p> <p>3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.</p>

*L'abrogazione dell'ultima parte del comma 2 costituisce mero adeguamento alla modifica apportata all'art. 287.*

### (Articolo 294)

All'articolo 294 sono apportate le seguenti modificazioni:

nella rubrica, la parola “personale” è sostituita dalla parola “coercitiva”;

il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare **coercitiva**, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
<p><b>294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.</b> – 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.</p> <p>1-<i>bis</i>. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.</p> <p>1-<i>ter</i>. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.</p> <p>2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.</p> <p>3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se</p>	<p><b>294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare coercitiva.</b> – 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.</p> <p>1-<i>bis</i>. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, <del>sia</del> coercitiva <del>e</del> <del>interdittiva</del>, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.</p> <p>1-<i>ter</i>. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.</p> <p>2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.</p> <p>3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se</p>

<p>permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.</p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.</p> <p>4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.</p> <p>5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.</p> <p>6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.</p>	<p>permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.</p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.</p> <p>4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.</p> <p>5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.</p> <p>6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.</p>
--	--

*In seguito all'introduzione dell'interrogatorio precedente all'applicazione delle misure interdittive è stato eliminato l'interrogatorio successivo, che rappresenterebbe una duplicazione. Il previo interrogatorio è stato disciplinato nell'art. 287 secondo le stesse regole dell'interrogatorio di garanzia.*

**(Articolo 308)**



All'articolo 308 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole “custodia cautelare” sono inserite le seguenti: “e le misure interdittive”;

il comma 2 è soppresso;

il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

“*2-bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
--------------------------------	----------------------

<p>1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.</p> <p>2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.</p> <p>2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303.</p> <p>3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.</p>	<p>1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare <b>e le misure interdittive</b> perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.</p> <p><del>2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.</del></p> <p>2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, <b>qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1</b>, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303.</p> <p>3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.</p>
---	---

*Il limitato impiego delle misure interdittive, che in certi casi sarebbero idonee a sostituire adeguatamente quelle coercitive, inclusa la custodia cautelare, dipende in buona parte dai termini di durata massima eccessivamente ridotti, originariamente previsti per riservare al giudice penale*

*soltanto il potere di intervenire provvisoriamente in attesa dei provvedimenti dell'autorità ordinariamente competente. Ma l'auspicato coordinamento si è rivelato non effettivo, cosicché risulta spesso necessario ricorrere a misure più gravi, anche se in astratto meno adeguate.*

*L'ampliamento dei termini di durata (parificato a quello delle misure cautelari coercitive non detentive) mira ad un tempo a rendere più incisiva l'efficacia delle misure interdittive (in tal modo si rafforzano, peraltro, anche le garanzie difensive, essendo divenuto in concreto attuabile il controllo di legittimità prima di fatto vanificato dell'estrema esiguità del termine bimestrale), e contribuire a ridurre ancor di più il ricorso alla custodia cautelare (in primis in carcere), nella convinzione (e nell'auspicio) che un'ampia serie di esigenze cautelari possa essere soddisfatta dall'applicazione, anche combinata, di misure coercitive non carcerarie e di misure interdittive che conservino efficacia per un apprezzabile lasso di tempo.*

*Il comma 2-bis, introdotto dalla l. n. 190 del 2012, è stato modificato per adeguarlo alla nuova disciplina dei termini massimi.*

## **(Articolo 309)**

All'articolo 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo periodo del comma 6, dopo le parole “anche i motivi” sono inserite le seguenti: “e l'imputato può chiedere di comparire personalmente”;

al comma 8-bis, alla fine, è inserito il seguente periodo: “L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente”;

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene

l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. In tal caso il termine per la decisione è prorogato nella stessa misura”;

al comma 10, dopo le parole “il termine prescritto” vanno inserite le seguenti: “ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione”.

<b>Versione attualmente in vigore</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p>1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.</p> <p>2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.</p> <p>3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.</p> <p>3bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.</p>	<p>1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.</p> <p>2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.</p> <p>3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.</p> <p>3-<i>bis</i>. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.</p>

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi **e l'imputato può chiedere di comparire personalmente.** Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in

esaminarli e di estrarne copia.

8-*bis*. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.

cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-*bis*. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.

**L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente.**

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ~~ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.~~ **Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.**

9-*bis*. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. In tal caso il termine per la decisione è prorogato nella stessa misura.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei

	termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto <b>ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione</b> , l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
--	---

*Le modifiche all'art. 309 hanno giustificazioni di diversa natura.*

*Nei commi 6 e 8-bis è stato previsto il diritto dell'imputato di comparire personalmente, oggi rimesso alla discrezionalità del giudice secondo l'art. 127, talvolta ancora interpretato, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale, nel senso che la richiesta dell'imputato non sia vincolante.*

*Il comma 9-bis è stato introdotto per consentire alla difesa di prepararsi meglio chiedendo termine, anche per consentirle di dar seguito ad una eventuale tempestiva richiesta di accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate, secondo la sentenza della Corte costituzionale. Nei casi di particolare complessità, della proroga del termine può giovare lo stesso tribunale, cosicché la difesa potrebbe chiederla anche per ottenere una valutazione autonoma e adeguatamente approfondita. La richiesta deve provenire personalmente dall'imputato - che nel frattempo resta sottoposto alla misura - per evitare il rischio che la proroga possa essere determinata esclusivamente dalle esigenze professionali dell'avvocato. Il termine va richiesto entro due giorni dall'avviso (cioè, al più tardi, almeno il giorno prima dell'udienza) e può essere modulato dal giudice (tra i cinque e i dieci giorni), in modo da interferire il meno possibile con la programmazione delle udienze. Naturalmente il termine perentorio di caducazione – dato che è la difesa a chiedere il differimento – viene corrispondentemente prorogato.*

*La modifica del comma 9 intende impedire al tribunale di integrare la motivazione assolutamente carente del giudice che ha emesso l'ordinanza, prescrivendo in tutti i casi l'annullamento. Lo scopo è quello di rafforzare indirettamente l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare, anche per evitare che la motivazione possa ridursi al semplice "copia e incolla" della richiesta o degli atti di indagine presentati con la medesima.. Quella che si vuole sia censurata è la motivazione mancante o meramente apparente, o comunque incompleta su profili decisivi, e in particolare quella priva dell'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. L'intervento sui poteri del tribunale è parso molto più efficace di una inutile moltiplicazione dei requisiti dell'ordinanza cautelare.*

*Il comma 10 prevede che l'ordinanza del tribunale sia depositata in cancelleria, con la motivazione, entro trenta giorni dalla deliberazione: attualmente il deposito dovrebbe intervenire*

*entro il termine ordinario di cinque giorni, la cui violazione può assumere, secondo la giurisprudenza, soltanto rilevanza disciplinare (ove il deposito intervenga oltre il ventesimo giorno), civile e penale; per evitare ritardi troppo significativi, la caducazione della misura è stata estesa anche al caso di inosservanza del termine per il deposito, peraltro fissato nella più ampia misura di trenta giorni dal deposito del dispositivo, per garantire le esigenze difensive di celerità senza incidere eccessivamente sui carichi di lavoro dei magistrati.*

### **(Articolo 310)**

Al comma 2 dell'articolo 310 sono inserite, alla fine, le seguenti parole: “con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione”.

<b>Versione attualmente in vigore</b>	<b>Proposta di modifica</b>
---------------------------------------	-----------------------------



<p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.</p> <p>2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.</p> <p>3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.</p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.</p> <p>2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti <b>con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione.</b></p> <p>3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.</p>
--	---

*L'articolo 310 è stato modificato in maniera corrispondente all'articolo precedente con riferimento al termine di deposito dell'ordinanza in caso di appello. Si è ritenuto tuttavia di escludere in questo caso la caducazione della misura perché ne risulterebbe una disciplina troppo complessa, che si potrebbe prestare a strumentalizzazioni da parte degli imputati mediante la moltiplicazione delle richieste di revoca.*

## (Articolo 311)

All'articolo 311, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. In caso di annullamento con rinvio la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata. Il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza e, se collegiale, decide in diversa composizione.

5-*ter*. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'art. 310 comma 3”

<b>Versione attualmente in vigore</b>	<b>Proposta di modifica</b>
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.	1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le	2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le

ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

**5-bis. In caso di annullamento con rinvio la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata. Il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza e, se collegiale, decide in diversa composizione.**

**5-ter. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha**

	<p><b>disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'art. 310 comma 3.</b></p>
--	---

*Il comma 5-bis prevede che, in deroga alla regola di cui all'art. 623 lettera a), il giudice di rinvio debba essere diverso come persona (se monocratico) o comunque nella composizione (se collegiale), da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, per evitare che la sua imparzialità possa apparire pregiudicata dalla precedente pronunzia.*

*La caducazione della misura prevista per la violazione dei termini di cui all'art. 309 è stata estesa anche alla decisione del giudice di rinvio in seguito ad annullamento, per esigenze di omogeneità, medesime essendo la ratio e l'aspettativa di celerità della decisione. La caducazione opera soltanto nel caso di ricorso dell'imputato, ad evitare effetti paradossali quando l'annullamento è stato richiesto dal pubblico ministero, e solo se ad essere impugnata è l'ordinanza pronunciata in sede di riesame o quella contro l'imputato ha proposto ricorso per saltum.*

### **(Articolo 324)**

Al comma 7 dell'articolo 324, dopo le parole “ articolo 309 commi 9” è inserita la seguente: “, 9-bis”.

<b>Versione attualmente in vigore</b>	<b>Proposta di modifica</b>
---------------------------------------	-----------------------------

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia ommesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia ommesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel

<p>termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.</p> <p>6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.</p> <p>7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.</p> <p>8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.</p>	<p>termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.</p> <p>6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.</p> <p>7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9, <b>9-bis</b> e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.</p> <p>8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.</p>
---	---

*La modifica del comma 7 ha solo funzione di coordinamento con l'art. 309 quanto alla richiesta di differimento dell'udienza.*

## GIUDIZIO ABBREVIATO

### Esclusione della parte civile

Al fine di incentivare l'accesso al giudizio abbreviato si è scelto di escludere la parte civile dalla celebrazione del rito, tenuto conto del fatto che alla stessa già è attribuita la facoltà di recedere dalla costituzione non accettando il rito alternativo.

In tal modo si ripristina la simmetria con la disciplina riservata al responsabile civile, per il quale tale esclusione è già prevista, nei confronti del quale comunque la parte civile avrebbe dovuto instaurare un autonomo giudizio civile.

In tal senso:

si è aggiunto all'art. 81 c.p.p. il comma 2-bis che impone al giudice di escludere anche d'ufficio la parte civile già costituita quando accoglie la richiesta di giudizio abbreviato; la collocazione della disposizione è stata scelta per ragioni di simmetria con la disciplina del responsabile civile; è stata peraltro previsto nel comma 4-bis dell'art. 442 l'obbligo per il giudice, in caso di condanna dell'imputato, di porre a carico di quest'ultimo le spese di costituzione della parte civile esclusa, analogamente a quanto previsto dalla disciplina del patteggiamento;

sono state soppresse le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 441 c.p.p. che disciplinavano l'accettazione implicita del rito e le conseguenze della mancata accettazione;

nell'art. 441-bis c.p.p. è stata prevista, nell'inedito comma 4-bis, la possibilità per la parte civile esclusa di rinnovare la costituzione nell'ipotesi di retrocessione del rito a richiesta dell'imputato, ferma restando l'operatività del comma terzo dell'art. 75.

è stata invece esclusa, mediante la soppressione del secondo comma dell'art. 651 e del secondo comma dell'art. 652 c.p.p., l'efficacia della sentenza di condanna e di quella di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi di danno in ragione del fatto che la parte civile non può più partecipare all'abbreviato.

### Richieste subordinate, regime di deducibilità delle nullità e modulazione della diminuzione

E' stata recepita nel comma 5-bis dell'art. 438 la prassi delle richieste subordinate, compresa quella di patteggiamento. La disposizione è parsa necessaria perché non risulta unanime l'avallo giurisprudenziale a tali prassi con riguardo alla possibilità di subordinare al rigetto dell'abbreviato la richiesta di patteggiamento.

Si è prevista, nell'art. 441, l'impossibilità di eccepire nel giudizio abbreviato le nullità diverse da quelle assolute e da quelle, anche di rango inferiore, verificatesi nel corso del

rito, sostanzialmente accogliendo la tesi per cui l'adesione al rito speciale comporta una rinunzia a far valere i vizi del procedimento e della prova suscettibili di sanatoria.

Si è inserita nello stesso articolo la disposizione intesa a dare disciplina alla questione di incompetenza per territorio.

E' stato altresì previsto, sempre nell'art. 441, un meccanismo di recupero del patteggiamento rigettato prima della sua instaurazione, meccanismo che ricalca quello contemplato dall'art. 448.

Non si è considerato opportuno estendere la preclusione sulle nullità anche alle inutilizzabilità non patologiche, ritenendo che questa discenda, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite Tammaro, dalla struttura delle stesse e dunque sia già nel sistema, a parte il fatto che la sua previsione avrebbe richiesto di formulare una disposizione generale classificatoria delle inutilizzabilità che, se troppo astratta, si presterebbe ad incertezze interpretative e se troppo specifica richiederebbe continui aggiornamenti.

Al fine di riequilibrare l'effetto incentivante della diminuzione processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di pene superiori - potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità e foriera di una vera e propria "trappola di deterrenza" - si è deciso di modularne l'entità in ragione della gravità del reato per cui si procede, mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con l'ergastolo.

In tal senso nel secondo comma dell'art. 442 sono state configurate tre soglie di pena edittale cui corrispondono, rispettivamente, tre livelli di diminuzione di quella applicata in concreto del giudice per effetto dell'adesione al rito alternativo. Nella definizione delle soglie, per i delitti, salvo il caso sia prevista la sola multa, si è considerata esclusivamente la pena detentiva, ma è implicito che la diminuzione si applica anche a quella pecuniaria eventualmente irrogata.

## **APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI**

Le modifiche apportate all'art. 444 consistono nell'aumento fino a sei anni della pena massima patteggiabile e nella previsione che per le pene comprese tra i due ed i sei anni le parti debbano presentare al giudice anche la richiesta di pena accessoria, la cui determinazione rientra dunque nell'oggetto del negozio processuale.

Nella formulazione della richiesta le parti possono anche richiedere al giudice l'applicazione di una delle misure alternative al carcere previste dall'ordinamento penitenziario. In tal caso si prevede che il giudice possa disporre anche d'ufficio quegli accertamenti che, di regola, sono demandati al tribunale di sorveglianza.

È stata eliminata dall'art. 444 la previsione della condanna alle spese a favore della parte civile in quanto ripresa nell'art. 445.

Alla luce dei significativi innesti nel tessuto dell'art. 444 si è poi preferito trasferire il contenuto del comma 1 bis sulle esclusioni soggettive ed oggettive dal patteggiamento



allargato nel nuovo art. 444-bis all'uopo configurato. Rispetto alla disposizione originaria è stata peraltro riassorbita l'esclusione dal rito dei delinquenti qualificati e dei recidivi.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 445, da un lato, recepisce la previsione (oggi contenuta come già detto nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 444) per la quale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve decidere sulle spese sostenute dalla parte civile.

## **PROCEDIMENTO PER DECRETO**

La necessità di potenziare i riti alternativi si è essenzialmente tradotta:

- nel prevedere (nuovo comma 1-bis dell'art. 459), per il caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, sia, in deroga all'art. 135 del codice penale ed all'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di euro 75 per un giorno di pena detentiva;

Il valore giornaliero attualmente previsto (250 euro), oltre a non essere realistico, rende problematico e comunque disincentiva l'utilizzo dello strumento, alimentando le opposizioni. Anche per queste ragioni si è pensato di non modificare l'art. 135 c.p. ma di costruire la norma come eccezione al medesimo;

- nel modificare, per evitare contraddizioni, il comma 9-bis dell'art. 186 ed il comma 8-bis dell'art. 187 del Codice della strada;

- nel prevedere (nuovo comma 1-ter dell'art. 459) che, nei casi previsti dalla legge, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità;

- nel prevedere (comma 3 dell'art. 461 e commi 2 e 3 dell'art. 464) che con l'opposizione l'imputato possa domandare la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;

- nel prevedere (comma 1 lettera e) dell'art. 460, comma 3 dell'art. 461 e comma 1 dell'art. 464) che con l'opposizione non possa essere richiesta l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (è l'identità di effetti dei due riti a suggerire questo intervento);

- nell'intervenire, per esigenze di coordinamento, sull'art. 557.

## **ARTICOLATO**

1. All'articolo 81 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato."

**Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile.** - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

**2-bis. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.**

2. Nell'articolo 438 del codice di procedura penale dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta in via subordinata, per il caso del suo mancato accoglimento, anche la richiesta di cui al comma 1 ovvero quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444."

**Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato.-** 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

**5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta in via subordinata, per il caso del suo mancato accoglimento, anche la richiesta di cui al comma 1 ovvero quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.**

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

3. All'articolo 441 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è soppresso;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: " 6-bis. Nel giudizio abbreviato sono rilevabili o deducibili esclusivamente le nullità di cui all'articolo 179, nonché le nullità verificatesi nel corso del giudizio.

6-ter. Dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta l'eccezione di incompetenza precedentemente respinta.

6-quater. Nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare, l'imputato, una volta ammesso il giudizio abbreviato, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell'articolo 444, altrimenti procede oltre nel giudizio. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 441 comma 4, il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Nello stesso modo il giudice provvede all'esito del giudizio abbreviato o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.”.

**Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato.** - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

**[2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.]**

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

**[4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.]**

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.

**6-bis. Nel giudizio abbreviato sono rilevabili o deducibili esclusivamente le nullità indicate nell'articolo 179, nonché le nullità verificatesi nel corso del giudizio.**

**6-ter. Dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta l'eccezione di incompetenza precedentemente respinta.**

**6-quater. Nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare, l'imputato, una volta ammesso il giudizio abbreviato, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell'articolo 444, altrimenti procede oltre nel giudizio. Nello stesso modo il giudice provvede all'esito del giudizio abbreviato o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.**

4. Nell'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis Fermo quanto previsto dall'articolo 75 comma 3, se il procedimento prosegue nelle forme ordinarie la parte civile esclusa può rinnovare la costituzione."

**Art. 441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.** - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.

**4-bis Fermo quanto previsto dall'articolo 75 comma 3, se il procedimento prosegue nelle forme ordinarie la parte civile esclusa può rinnovare la costituzione.**

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

5. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: " : 1) della metà se si procede per una contravvenzione o per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o la multa; 2) di un terzo se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione non superiore nel massimo a quindici anni; 3) di un quarto se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a quindici anni." ;

b) il comma 3 è soppresso;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. In caso di condanna l'imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile esclusa ai sensi dell'articolo 81 comma 3, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale."

**Art. 442. Decisione.** - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita: **1) della metà se si procede per una contravvenzione o per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o la multa; 2) di un terzo se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione non superiore nel**

**massimo a quindici anni; 3) di un quarto se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a quindici anni.** Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

[3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.]

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

**4-bis. In caso di condanna l'imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile esclusa ai sensi dell'articolo 81 comma 3, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.**

6. L'articolo 444 del codice di procedura penale è così sostituito:

"444. Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera sei anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 445, comma 1, le parti, quando la pena detentiva indicata supera i due anni, includono nella richiesta le pene accessorie. In tal caso, le pene accessorie perpetue sono sostituite da quelle massime temporanee e quelle temporanee sono diminuite fino a un terzo.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena ovvero di una misura alternativa alla detenzione prevista dall'ordinamento penitenziario, da attuarsi in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. In questi casi il giudice, se ritiene di non poter concedere la sospensione condizionale o la misura alternativa, rigetta la richiesta.

3-bis. Ai fini della verifica delle condizioni per la concessione della misura alternativa di cui al comma 3, il giudice può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari. All'esecuzione della misura alternativa disposta dal giudice a norma del presente articolo si applica la disciplina ordinaria di ordinamento penitenziario.

5. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti."

Testo precedente

444. Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

7. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:  
"444-*bis*. Cause di esclusione. - 1. Qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 444 c.p.p. i procedimenti per i delitti di cui:

- all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,

- agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*,

- agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale." .

8. Nell'articolo 445 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-*bis* Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda e non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. L'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Si applica l'articolo 535, comma 4, d'ufficio o su richiesta delle parti, qualora il giudice non abbia provveduto in ordine alle spese." .

**Art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.** - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi . Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.



**2-bis** Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda e non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. L'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Si applica l'articolo 535, comma 4, d'ufficio o su richiesta delle parti, qualora il giudice non abbia provveduto in ordine alle spese.

9. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale le parole: «3 e 5» sono sostituite dalle parole «3. 5 e 5-bis».

**Art. 452. Trasformazione del rito.** 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi **3, 5 e 5 bis**, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.

10. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi « Si applica la disposizione di cui all'art. 438, comma 5-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.»;

b) il comma 2 è così sostituito «2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.».

**Art. 458.**

**Richiesta di giudizio abbreviato.**

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. **Si applica la disposizione di cui all'art. 438, comma 5-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.**

2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.

11. Nell'articolo 459 del codice di procedura penale dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: "1-*bis*. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale.

1-*ter*. Nei casi previsti dalla legge la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità."

**459. Casi di procedimento per decreto.** - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.



**1-bis.** Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

**1-ter.** Nei casi previsti dalla legge la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

12. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera d) è così sostituita: "d) il dispositivo con indicazione della specie e della durata della pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria o con indicazione della specie e della durata della pena detentiva e della specie ed entità della pecuniaria sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità;" .

b) al comma 1 la lettera e) è così sostituita: "e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;" .

**460. Requisiti del decreto di condanna.** - 1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

*d) il dispositivo con indicazione della specie e della durata della pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria o con indicazione della specie e della durata della pena detentiva e della specie ed entità della pecuniaria sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità;*

*e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;*

*f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;*

*g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;*

*h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.*

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena [e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero .

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

13. Nell'articolo 461 del codice di procedura penale il comma 3 è così sostituito: «3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.»;

**461. Opposizione.** - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

**3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.**

4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

14. All'articolo 464 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: «1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3, e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 5-bis, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. »;

b) il comma 2 è così sostituito: "2. Il giudice, se, con l'opposizione, è presentata domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1."

c) il comma 3 è così sostituito: "3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna."

464. Giudizio conseguente all'opposizione. - 1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3, e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 5-bis, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione.

2. Il giudice, se, con l'opposizione, è presentata domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione

15. All'articolo 557 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

a) il comma 2 è soppresso.

557. Procedimento per decreto. - [1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.]

[2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.]

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili

16. Nell'articolo 576 del codice di procedura penale l'ultimo periodo del comma 1 è  
soppresso.

576. Impugnazione della parte civile e del querelante.- 1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. [La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.]

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

17. Nell'articolo 651 del codice di procedura penale il comma 2 è soppresso.

Art. 651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.- 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

[2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato].

18. Nell'articolo 652 del codice di procedura penale il comma 2 è soppresso.

Art. 652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.- 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.

[2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.]

19. Nel terzo periodo del comma 9-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, la parola "250" è sostituita dalla parola "75".

186. (*Guida sotto l'influenza dell'alcool*).

*omissis*

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando **75** euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

20. Nel terzo periodo del comma 8-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, la parola "250" è sostituita dalla parola "75".

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando **75** euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

# Modifiche in materia di '*Impugnazioni*'

(Canzio, Spangher, Conti, Andreazza, Rossi / Caprioli, Mura, Beltrani, Bricchetti)

## Archiviazione

### Articolo 1

1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

**«Art. 410-bis. (Nullità del provvedimento di archiviazione).**

1. Il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo e prima della presentazione dell'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua inammissibilità.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso della udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza, della quale è dato loro avviso almeno dieci giorni prima.

4. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti, a seconda dei casi, al pubblico ministero o al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata che ha proposto l'impugnazione al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.».

### Articolo 2

1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è soppresso.



### Articolo 3

1. Nel comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale le parole «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis*».

*La proposta nuova disciplina è, da un lato, ricognitiva dei casi di nullità del provvedimento di archiviazione elaborati dalla giurisprudenza, anche con riferimento alla decorrenza del termine di impugnazione, dall'altro innovativa con riguardo all'organo deputato alla decisione sulla impugnazione, che è stato individuato nella corte di appello, essendosi ritenuto il ricorso per cassazione mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all'esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione.*

*Per non appesantire però eccessivamente il carico di lavoro delle corti di appello, e proprio per gli stessi motivi sopra indicati, si è ritenuto opportuno prevedere che il procedimento di impugnazione si sviluppi senza partecipazione delle parti, sulla falsariga, grosso modo, del modello previsto per la corte di cassazione dall'art. 611 cod. proc. pen., con gli opportuni adattamenti. Una volta scelta questa via di impugnazione, è apparso conseguente ritenere che l'ordinanza della corte di appello non sia ulteriormente impugnabile, non essendo del resto ciò in contrasto con l'art. 111, penultimo comma, Cost..*



## *Sentenza di non luogo a procedere*

### 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

L'art. 428 è così modificato:

Ai commi 1 e 2 le parole 'ricorso per cassazione' sono sostituite dalla parola 'appello'.

Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606.

Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

La verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio dell'imputato attiene essenzialmente alla ricostruzione del fatto e al merito dell'accusa e, perciò, il relativo gravame meglio si coniuga con le attribuzioni del giudice di appello; mentre essa appare estranea all'ambito proprio del sindacato di legittimità della Corte di cassazione.

Si è ritenuto, inoltre, di sopprimere il secondo periodo del comma 2 per l'incongrua attribuzione dell'impugnazione nel merito della sentenza di non luogo a procedere a un soggetto (persona offesa costituita parte civile) che dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio dei propri interessi, come reso evidente dalla previsione dell'art. 652.

In caso di 'doppia conforme' di non luogo a procedere, come per la 'doppia conforme' assolutoria (v. appresso l'art. 608.1 *bis*), si ritiene opportuno delimitare il perimetro del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge.

(Conf. Proposta di legge n. 373 presentata il 20/3/2003 d'iniziativa dei Deputati Ferranti e altri).

## Applicazione della pena su richiesta delle parti

### 448. Provvedimenti del giudice

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

**2-bis.** Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

### 130. Correzione di errori materiali

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**1-bis.** Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si deve solo rettificare la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2.

Il modulo consensuale di definizione del processo non merita l'attuale, troppo ampia, ricorribilità per cassazione, constatato, d'altra parte, l'esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi.

Si è pertanto ritenuto di limitarne la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata o omessa.

La proposta di riforma è diretta, per un verso, a scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e, per altro verso, ad accelerare la formazione del giudicato, anche mediante la più agile procedura di correzione degli errori materiali nelle ipotesi di erronea determinazione della sanzione, la cui eliminazione non comporti tuttavia una modificazione essenziale dell'atto e per le quali pure la Corte di cassazione procede alla rettificazione *ex art.* 619.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio', XV legislatura, e Proposta di legge n. 373 presentata il 20/3/2003 d'iniziativa dei Deputati Ferranti e altri).

## Sentenza di merito

### 546. Requisiti della sentenza

La lettera e) è così modificata:

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

La modifica si ispira innanzitutto alla esigenza di costruire, nel contesto del libero (ma non arbitrario) convincimento del giudice, il modello legale della motivazione “in fatto” della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove.

Solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia “informativa” che “logica” della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché alle prove di cui si deduce l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o erronea valutazione.

In tal senso, la disposizione si raccorda con la norma dell'art. 581 sulla forma dell'impugnazione ed appare idonea ad assicurare una più razionale semplificazione della procedura impugnatoria. (Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura).

## Impugnazioni - Disposizioni generali

### 571. Impugnazione dell'imputato

Nel comma 1 è inserito, all'inizio, l'inciso:

“Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,” .

### 581. Forma dell'impugnazione

L'articolo è così modificato:

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:

- a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;
- c) delle richieste, anche istruttorie;
- d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La disposizione, nel rafforzare l'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione, si raccorda con la norma dell'art. 546 lett. e), riguardante il modello legale della motivazione “in fatto” della decisione di merito, ed appare idonea ad assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura).

### 591. Inammissibilità dell'impugnazione

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di

legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d).

Nel comma 2 è inserito, all'inizio, l'inciso:

**"Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,"**

A fini deflativi si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice *a quo*, in tutti i casi nei quali l'invalidità dell'atto emerga senza che siano necessarie valutazioni che (come per la mancanza di interesse o il difetto di specificità dei motivi) superino l'oggettività delle situazioni.

## Impugnazioni - Appello

### 599-bis. Concordato sui motivi di appello

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

**Art. 599-bis. (Concordato sui motivi di appello) - 1.** La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

### 602. Dibattimento di appello

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**1-bis.** Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

Si è ritenuto, per un verso, di recuperare l'istituto originario del c.d. patteggiamento in appello, abrogato nel 2008, in considerazione della indubbia efficacia deflativa che esso può comportare per il giudizio penale di appello, oggi afflitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale portata di 'concordato sui motivi' più che di applicazione concordata della pena.

Al fine di neutralizzare le critiche che avevano sollecitato l'abrogazione dell'istituto, si è stabilito, per altro verso, di richiamare il pubblico ministero nell'udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, a un'attenta valutazione della richiesta sulla base di uniformi e chiare linee guida di orientamento, formulate almeno a livello distrettuale.

## 603. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Il comma 4 è così modificato:

4. Il giudice, su richiesta dell'imputato appellante, dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale se è stata pronunciata sentenza contumaciale, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire; a tal fine il giudice di appello compie ogni necessaria verifica, se l'imputato non è già stato restituito nel termine per proporre impugnazione a norma dell'articolo 175, comma 2.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

**4-bis.** Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

La modifica del comma 4 è diretta a rendere effettivo il giudizio di appello laddove l'imputato, restituito o meno nel termine per proporre impugnazione, sia stato condannato a seguito di giudizio contumaciale, di cui non abbia avuto conoscenza se non dopo la pronuncia della sentenza.

In particolare, una volta che l'art. 175, comma 2 impone la rinnovazione dell'istruzione da parte del giudice di appello su richiesta dell'imputato, deve prescindere dal provvedimento di intervenuta restituzione in termini, onde evitare disparità di trattamento tra appellante tardivo e rimesso in termini e appellante non tardivo e tuttavia non a conoscenza del procedimento.

Di qui la generale previsione che, eliminando tutte le condizioni che precedentemente la norma poneva, in contrasto con l'art. 6 della Convenzione edu, il giudice di appello è tenuto in ogni caso a disporre la rinnovazione dell'istruzione, focalizzata sulle prove richieste dall'interessato, se il contumace appellante lo chieda, salvo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire.

Il meccanismo resta subordinato alla richiesta dell'interessato perché il giudice non potrebbe ordinare una generica rinnovazione delle prove bensì solo di quelle ammissibili e rilevanti, pur sempre indicate dalla parte.

Si è poi reso necessario affidare allo stesso giudice di appello, fatta salva l'ipotesi che l'appellante sia stato già restituito in termini, la verifica dell'effettiva conoscenza e della volontaria rinuncia a comparire.

L'introduzione del comma 4-bis è inoltre intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del *'fair trial'*, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (4/6/2013, Hanu c. Romania), circa la doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria 'orale'.

## *Impugnazioni - Ricorso per cassazione*

### 608. Ricorso del pubblico ministero

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**1-bis.** Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606.

In caso di 'doppia conforme' assolutoria (come nell'ipotesi di 'doppia conforme' di non luogo a procedere: v. *retro* l'art. 428.4), che, sulla base di una ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, si è ritenuto sufficiente e adeguato delimitare il perimetro del ricorso per cassazione del pubblico ministero alla sola violazione di legge.

### 610. Atti preliminari

1. Nel comma 1, quarto periodo, dopo "L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata" è aggiunto l'inciso: **"con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso"**.

La proposta di modifica tende a valorizzare lo spazio del contraddittorio cartolare, consentendo al ricorrente di essere meglio informato della ragione del rilievo d'inammissibilità del ricorso e di replicare con una memoria puntuale.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

**6.** Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.

A fini deflativi, si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni (v. *retro* l'art. 591.1-bis). Analoga soluzione viene prospettata per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali



la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura).

### 613. Difensori

Nel comma 1 le parole “**Salvo che la parte non vi provveda personalmente**” sono soppresse.

La soppressione dell’inciso, che si raccorda con l’analoga modifica dell’art. 571.1 (v. *retro*), sul rilievo del contenuto rigorosamente tecnico-professionale del ricorso per cassazione, comporta che quest’ultimo sia predisposto solo da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale.

Essa è diretta altresì, in funzione deflativa, a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente defatigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, constatato che per la quasi totalità di quelli presentati personalmente dall’imputato la Corte di cassazione pronuncia l’inammissibilità, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura e Proposta di legge n. 373 presentata il 20/3/2003 d’iniziativa dei Deputati Ferranti e altri).

### 616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso.

Nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole “di una somma da euro 258 a euro 2065”, è aggiunto l’inciso:

“**che può essere aumentata fino alla metà tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso**”.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

**2. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.**

La modifica del comma 1 risponde all’intento di evitare, attraverso la possibilità di aumentare sino alla metà l’attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità del ricorso, la presentazione di ricorsi meramente defatigatori.

Si rende inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel tempo il valore sanzionatorio, una specifica disposizione che consenta di adeguare, come già previsto per altre ipotesi (v. anche l'art. 48, comma 7), l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

#### 48. Decisione.

Nel comma 6, dopo le parole "di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro", è aggiunto l'inciso:

**"che può essere aumentata fino alla metà tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta".**

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

**7. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

La modifica del comma 6 dell'art. 48, in materia di rimessione del processo, risponde all'intento di evitare, attraverso la possibilità di aumentare sino alla metà l'attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità della richiesta, la presentazione di richieste di rimessione meramente defatigatorie.

Si rende inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel tempo il valore sanzionatorio, una specifica disposizione che consenta di adeguare, come pure previsto per la sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione (art. 616, comma 2), l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

#### 618. Decisioni delle sezioni unite.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

**1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.**

**1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.**

Al fine di rafforzare l'uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità, tanto l'enunciazione del principio di diritto 'nell'interesse della legge' da parte delle sezioni unite, quanto il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite sono disciplinati in conformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione di cui, rispettivamente, al terzo comma dell'art. 363 e al terzo comma dell'art. 374 cod. proc. civ., sostituiti dagli artt. 4 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio', XV legislatura).

## **620. Annullamento senza rinvio.**

Nel comma 1, la lettera l) è così modificata:

**l) se la corte ritiene di potere decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o dare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.**

L'allargamento dell'ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinata dalla lettera l), tende a deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo annullamento ed è chiaramente ispirato all'analogia previsione per il giudizio civile di cassazione di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

## **625-*bis* Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.**

Il comma 3 è così modificato:

**3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità di procedura.**

La semplificazione del procedimento correttivo è giustificata dalla duplice considerazione che, nella specie, si tratta di mero errore materiale (non 'di fatto') e che la relativa correzione si risolve in ogni caso 'a favore del condannato'.

## Definizione del procedimento penale nei casi di 'particolare tenuità del fatto'

*Nel lento e accidentato percorso verso un diritto penale minimo, l'opportunità di introdurre anche nel procedimento ordinario, come nei sottosistemi minorile e di pace, strumenti di deflazione legati alla tenue offensività del fatto può dirsi ormai largamente condivisa. La riforma ha comunque l'indiscutibile pregio di rendere legittime, trasparenti e controllabili (e per ciò solo, è lecito immaginare, più largamente appetibili nella prassi giudiziaria) forme surrettizie di rinuncia all'azione oggi tollerate.*

*Potendosi muovere lungo un sentiero già in larga misura tracciato dal lavoro della Commissione ministeriale Riccio, la Commissione ha preso le mosse dal testo parlamentare che di quel lavoro rappresenta la traduzione più fedele, ovvero dalla proposta di legge C. 2094-A (Tenaglia e altri), così come emendata nella scorsa Legislatura nel corso del dibattito parlamentare. Dalla discussione è però uscito un testo più asciutto: condivisa l'impostazione di fondo sulla struttura della fattispecie e sull'ampiezza degli sbocchi procedimentali, si è preferito evitare incursioni eccessivamente impegnative sia sul terreno dei risvolti extrapenali della nuova decisione liberatoria, sia su quello dei ritocchi alla normativa sostanziale.*

*Queste, in sintesi, le scelte qualificanti della proposta di intervento:*

- 1) La **costruzione determinata e tassativa dei presupposti** dell'istituto, nel rispetto dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione, ed il conseguente ripudio di criteri definitivi della ridotta offensività (quali, per esempio, le "esigenze educative" nel procedimento minorile o le "esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute" del procedimento di pace) non strettamente connessi al fatto ed alla sua diretta proiezione materiale: più che adeguati, in questa prospettiva, sono stati ritenuti i parametri delle "modalità della condotta" e della "esiguità delle conseguenze dannose o pericolose", dei quali si suggerisce – per evidenti esigenze di uniformità sistematica – l'estensione anche ai sottosistemi minorile e di pace.*
- 2) La necessità, nell'ottica di una significativa quanto trasparente deflazione del carico giudiziario, di configurare la particolare tenuità del fatto anche come causa di legittima rinuncia all'esercizio dell'azione, e la conseguente introduzione di una **nuova ipotesi di archiviazione** (v. anche, per analoga soluzione, Progetto Riccio, direttiva 63.1, e Progetto Dalia, art. 449) che consenta, anche assumendo come mera ipotesi la responsabilità dell'imputato e dunque a prescindere dall'attivazione di un contesto garantito, la rapida definizione della notizia di reato sotto il controllo giurisdizionale, piuttosto che l'imposizione di forme solo astratte – perché dirette verso un esito dichiaratamente liberatorio – di esercizio dell'azione.*
- 3) L'opportunità di predisporre, seppure superando il modello dei veti ostativi giustamente criticati nel procedimento di pace, adeguati meccanismi di **tutela degli interessi processuali dell'offeso**, garantendo in ogni caso, al contrario di ciò che accade ordinariamente, la partecipazione alla procedura archiviativa e la facoltà di opposizione anche per motivi diversi dall'incompletezza investigativa. A seguito di approfondita discussione e in assenza di una generale revisione dei rapporti tra azione civile e processo penale si è invece deciso di non consentire una pronuncia immediata sulle domande restitutorie o risarcitorie già in occasione della declaratoria di tenue offensività penale e di escludere l'efficacia extrapenale della medesima pronuncia.*

4) *La classificazione della particolare tenuità del fatto – anche allo scopo di escludere qualunque tensione rispetto al principio di obbligatorietà, e di favorire la massima espansione applicativa dell'istituto fin dalle prime battute investigative – come **causa di improcedibilità**, invece che come causa di esclusione della punibilità, e la conseguente previsione di un ulteriore tipo di sentenza di proscioglimento (disciplinata da un nuovo articolo 529-bis). L'inedita inclusione di presupposti di matrice indiscutibilmente sostanziale tra le condizioni di validità dell'azione, storicamente modellate su interessi esterni al fatto e al suo autore, suggerisce infatti particolare cautela con riguardo ai riflessi sistematici dell'innovazione. Meno problematica sul fronte archiviativo (dove, in effetti, tale inquadramento non sarebbe incoerente con le dinamiche deflative di una dichiarazione – tendenzialmente non partecipata – di responsabilità solo "ipotetica"), la scelta definitoria neppure risulta destabilizzante su quello dell'accertamento giudiziale. Quanto alle possibili interferenze tra cause liberatorie, in relazione alla regola di prevalenza della declaratoria di improcedibilità sull'assoluzione nel merito, anche nei casi di innocenza evidente, l'obiettivo resta quello di garantire all'imputato, a partire dalle decisioni sulla prova, il diritto al proscioglimento pienamente liberatorio, scongiurando il pericolo che la non perseguibilità del fatto tenue si traduca, specie con riguardo alle contestazioni di maggiore gravità astratta e dalle più significative conseguenze extrapenali, in forme di accertamento sommario della responsabilità. In questo quadro è apparso consigliabile lasciare al lavoro interpretativo l'esatta collocazione sistematica del proscioglimento per fatto tenue, mantenendo aperti alcuni varchi testuali che ne scongiurino una piena equiparazione all'improcedibilità propriamente detta. Il che potrebbe innanzitutto significare, sul piano lessicale, differenziare la (non) particolare tenuità del fatto come condizione di procedibilità in senso lato dalle condizioni di procedibilità in senso stretto o "formali" (quelle per cui "l'azione non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita"), anche al fine di limitare solo a quest'ultimo tipo i fenomeni processuali più distonici rispetto alla dimensione sostanziale dell'istituto.*

*Si propone quindi, in quest'ottica:*

*(a) di disciplinare come autonomo caso di proscioglimento la sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto (nuovo articolo 529-bis), in modo da marcare anche topograficamente la differenza concettuale rispetto alle cause di improcedibilità in senso stretto, alle quali soltanto continuerebbe ad essere riferita la locuzione codicistica secondo cui «l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita»;*

*(b) di includere la nuova causa di proscioglimento nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 129, dopo l'ipotesi della mancanza di una condizione di procedibilità, senza intervenire sul secondo comma;*

*(c) di modificare gli articoli 411 e 425, affiancando la particolare tenuità alla mancanza di condizioni di procedibilità in senso stretto;*

*(d) di non modificare l'articolo 469 (che resterebbe riferito ai casi di improcedibilità in senso stretto), in modo da non consentire la declaratoria di particolare tenuità in fase predibattimentale; (e) di non modificare l'articolo 345 comma 2, da limitare anch'esso ai casi di improcedibilità in senso stretto: il proscioglimento per tenuità dovrebbe dunque precludere un secondo giudizio sui medesimi fatti.*

5) *L'inclusione, tra i presupposti dell'istituto, del requisito della **necessaria occasionalità del fatto tenue**, richiesto tanto dalla fattispecie minorile quanto da quella di pace. I profili problematici di questa scelta sono noti, anche per l'ampio dibattito che sul punto si è sviluppato. L'alternativa è secca, poco convincenti essendo i tentativi di dilatare le "modalità del fatto" e la "esiguità del danno" fino a farvi rientrare – di fatto consentendo, in caso di reiterazione, una sorta di anomala "rivalutazione*

*retrospettiva” delle precedenti condotte – l’occasionalità quale elemento implicito. L’opzione procedimentale richiede piuttosto definizioni tassative, calibrate in modo da evitare o comunque da ridurre al minimo l’incidenza di giudizi personologici. In questa direzione è sembrato equilibrato disegnare un modello di serialità circoscritto, oltre che ai casi del delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai soli comportamenti della medesima indole, così avvicinando la non occasionalità alla struttura dei reati necessariamente abituali o a condotta plurima. Peraltro l’opzione procedimentale (tenuità dichiarabile già nella fase investigativa), alla luce del carattere non preclusivo dell’esito archiviativo consente di riattivare l’accertamento anche dei fatti già ritenuti modestamente lesivi, promuovendone una eventuale valutazione congiunta a quelli ulteriormente addebitati. E da tale accertamento – seppure incidentale – non potrebbe in ogni caso prescindersi anche solo per escludere l’occasionalità e quindi la tenuità del fatto perseguito per ultimo: impensabile, infatti, che l’imputato possa essere dichiarato responsabile per una condotta (tenue ma) asseritamente seriale sulla sola base dei “precedenti” omologhi, alla cui definizione (pur nella dimensione della “responsabilità ipotetica”) l’imputato stesso non avrebbe partecipato con le ordinarie chances difensive ed istruttorie. In altri termini, la verifica della non occasionalità e della conseguente punibilità del fatto tenue non sembra poter prescindere dal contestuale accertamento, secondo le ordinarie dinamiche, dell’intera sequenza dei fatti collegati in un ipotetico percorso seriale.*

*6) Ulteriore profilo attentamente ponderato dalla Commissione – come peraltro già suggerito, nel corso della discussione parlamentare sulla proposta C. 2094 – è quello del coordinamento concettuale e sistematico tra la nuova causa di improcedibilità e le fattispecie sostanziali nelle quali la ridotta portata offensiva della condotta rappresenta piuttosto una circostanza attenuante. Questa viene definita talvolta in termini affini o contigui a quelli della nuova fattispecie processuale (art. 62 n. 4 c.p., art. 311 c.p., art. 2640 c.c., art. 219 comma 3 l. fall., art. 12 comma 1 lett. b d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), e però con riguardo ai diversi e più ristretti parametri del danno o dell’offesa; altre volte in termini letteralmente sovrapponibili al nuovo istituto processuale (art. 323-bis c.p., art. 648 comma 2 c.p., art. 171-ter comma 3 l. 22 aprile 1941, n. 633), ma, anche in tal caso, nell’ottica di un perimetro applicativo non coincidente affatto con l’area delineata dalla più complessa modulazione della nuova formula di improcedibilità. Si è scelto tuttavia di non intervenire in alcun modo sul tessuto normativo, considerando che anche su questo fronte – pur essendo innegabile l’esigenza di un razionale ripensamento, nel segno della coerenza politica e della omogeneità normativa, della impostazione punitiva statale – le novità in materia di proscioglimento per tenuità potrebbero innestarsi nel sistema senza eccessive forzature.*

\* \* \*



## **Articolo 1**

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, le parole «o che manca una condizione di procedibilità», sono sostituite con le seguenti: «, che manca una condizione di procedibilità o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 529-*bis*, è di particolare tenuità».

## **Articolo 2**

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal comma 2 quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione».

## **Articolo 3**

1. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo le parole «condizione di procedibilità», sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 529-*bis*, è di particolare tenuità».

## **Articolo 4**

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole «non deve essere proseguita», sono inserite le seguenti: «se il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 529-*bis*, è di particolare tenuità».

## **Articolo 5**

1. Dopo l'articolo 529 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 529-*bis*. – (*Sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto*). –  
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere quando, per le modalità e l'occasionalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità».

## **Articolo 6**

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, le parole «, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto» sono soppresse;

b) l'articolo 34 è abrogato.

### **Articolo 7**

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono modificati come segue:

«*Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.* — 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'art. 529-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto».

2. L'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è modificato come segue:

«4. Nell'udienza preliminare e nel giudizio, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».

3. Nell'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole «per irrilevanza del fatto» sono sostituite dalle seguenti «per particolare tenuità del fatto».